CAMERA DEI DEPUTATI N. **3620**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORROMETI

Disposizioni per l'immissione in ruolo dei presidi incaricati

Presentata il 29 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di dare una risposta positiva alle legittime pretese di una categoria, quella dei presidi incaricati, che per tanti anni ha svolto le proprie funzioni con maturità ed esperienza, pur non acquisendo alcun riconoscimento morale, professionale ed economico.

Si prospetta, quindi, come soluzione ai problemi del personale direttivo incaricato l'istituzione di un corso-concorso al quale possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici un incarico di presidenza in istituti o in scuole di istruzione secondaria con centottanta giorni effettivi per ciascun anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'immissione dei presidi incaricati nei ruoli del personale direttivo delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha luogo mediante il superamento di un corso-concorso ai sensi delle disposizioni della presente legge.

2. Possono accedere al corso-concorso di cui al comma 1 i docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto almeno tre anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di primo o di secondo grado con centottanta giorni effettivi per ciascun anno scolastico.

3. Il personale di cui al comma 2 deve, altresì, possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea;

b) aver maturato, dopo la nomina in ruolo, non meno di cinque anni di esercizio effettivamente prestati con almeno centottanta giorni per anno scolastico;

c) appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo o secondo grado.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce su base provinciale o regionale, secondo i vari ordini di scuola, i corsi-concorsi di cui all'articolo 1, della durata di quattro mesi.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono nominate le commissioni per ciascun corso-concorso, costituite da:

a) un esperto di diritto amministrativo;

b) un esperto di organizzazione didattica ed amministrativa;

c) un ispettore scolastico.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono altresì, definiti il numero delle ore, l'articolazione di ogni singola materia del corso-concorso e i criteri di valutazione per le commissioni esaminatrici di cui al comma 2.

ART. 3.

1. A conclusione di ciascun corso-concorso la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, esprime una valutazione sulle conoscenze, sulle capacità acquisite e sul profitto dimostrato da ciascun partecipante, concludendo con l'espressione di un giudizio complessivo e del relativo punteggio.

ART. 4.

1. Le graduatorie per l'immissione in ruolo dei presidi incaricati sono compilate su base provinciale o regionale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti ai sensi dell'articolo 3.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. La graduatoria è utilizzata fino ad esaurimento.

DDL13-3620
Lire 500